

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 313/26/2011

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente sig. Mo. En., con il tempestivo ricorso in epigrafe, si è opposto al silenzio rifiuto al rimborso IRAP da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1, sulla istanza di rimborso presentata in data 16.06.2009 relativa all'anno 2004, per un importo pari a € 2.269,00 oltre agli interessi, sostenendo che il semplice esercizio di attività professionale, non comporta necessariamente l'esistenza di una organizzazione.

Nella fattispecie, il ricorrente esercitava la professione di giornalista, basata esclusivamente sul proprio lavoro, senza alcuna organizzazione di capitali o presenza di collaboratori. Riteneva di aver erroneamente versato l'imposta IRAP per l'anno interessato dalla richiesta di rimborso, in quanto non poteva essere considerata soggetto passivo d'imposta, secondo quanto previsto dalla sentenza n. 15612001 della Corte Costituzionale.

Conclude il ricorrente con la richiesta rimborso di € 2.269,00 oltre interessi di legge.

Al ricorso sono allegati copia del Quadro RE della Dichiarazione dei redditi UNICO 2005, nonché fotocopia dei versamenti effettuati con i mod. F24.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1, si è costituita in giudizio con propria memoria - sostenendo che la ricorrente non ha dimostrato l'assenza di autonoma organizzazione. Si tratta quindi, secondo l'Agenzia delle Entrate, di una professione assimilabile ad una attività di impresa in quanto vengono utilizzati beni funzionali allo svolgimento della stessa, che denotano la presenza di una organizzazione autonoma di capitali.

Cita a tal proposito diversa giurisprudenza.

L'Agenzia delle Entrate conclude chiedendo il rigetto del ricorso poiché il ricorrente deve essere considerato soggetto all'imposta IRAP, con vittoria delle spese di giudizio.

La causa viene discussa in pubblica udienza, nel corso della quale, assente il ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti ed udita la Parte resistente, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con la nota sentenza n. 156/2001, la Corte Costituzionale ha sostanzialmente affermato che l'assoggettamento all'imposta IRAP del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva - identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta - né appare in alcun modo lesivo della garanzia costituzionale del lavoro.

E' tuttavia vero che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.

Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2 del D. Lgs. 446/97, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente

organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.

Nel caso in esame, il ricorrente producendo copia del quadro RE della dichiarazione dei redditi UNICO 2005, relativa all'anno 2004, ha permesso di rilevare l'assenza di costi per lavoro di personale dipendente nonché l'assoluta esiguità delle spese sostenute e pertanto ha dimostrato di avere una attività priva di elementi di organizzazione e basata esclusivamente sull'apporto lavorativo personale del professionista.

Conseguentemente è dovuto il rimborso richiesto per insussistenza del presupposto impositivo, oltre agli interessi di legge.

Esistono giusti motivi per compensare tra le Parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al rimborso di €. 2.269,00 oltre interessi. Spese compensate.